

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI – ETS (A.M.M.I. – ETS)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

“Associazione Multi-etnica dei Mediatori Interculturali - ETS”, in forma abbreviata “A.M.M.I. – ETS” (di seguito “l'Associazione”).

1.2 L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono informati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

1.3 L'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale a Torino, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Torino può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3 Spetta invece all'Assemblea l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è prevista fino al trentuno dicembre duemilacento (31.12.2100), salvo proroga o scioglimento anticipato.

Articolo 4 - Finalità e oggetto

4.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in forma di azione volontaria o di erogazione di servizi gratuita ovvero dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi:

- 1) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 2) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

9) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

10) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

11) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

12) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

13) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

15) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.2 In particolare, l'Associazione si propone di:

- sostenere, promuovere e formare la figura professionale del Mediatore Interculturale;
- favorire, facilitare, aiutare e promuovere l'accoglienza, l'integrazione e l'inserimento degli immigrati nel territorio, tramite la mediazione interculturale (intesa come accoglienza, assistenza e accompagnamento, interpretariato, formazione, aggiornamento, facilitazione dei rapporti che l'immigrato ha con i soggetti pubblici, privati e singoli cittadini autoctoni);
- partecipare e promuovere l'aiuto, la solidarietà e la fratellanza fra i popoli;
- valorizzare l'espressione del pensiero e della produzione culturale dei cittadini stranieri.

4.3 Ai fini di cui sopra, l'Associazione svolge attività di:

- collaborazione con altre associazioni ed enti per promuovere presso le istituzioni competenti il pieno riconoscimento istituzionale e giuridico della figura professionale dei Mediatori Interculturali;
- creazione di servizi di sostegno sociale e di accoglienza per favorire un inserimento positivo degli immigrati e delle loro famiglie nella società;
- collaborazione con altre associazioni ed enti nella ricerca e nella raccolta di documentazione relative alle tematiche di mediazione interculturale e transculturale concernenti l'immigrazione e le sue dinamiche, con particolare attenzione alla salute, al lavoro, alla famiglia, ai diritti di cittadinanza, alla cultura e ad ogni forma di discriminazione;

- educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all'interculturalità e all'antirazzismo;
- formazione relativa a mediazione, multiculturalità, intercultura, transcultura a tutti i livelli e ambiti;
- studio e progettazione per la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
- promozione, partecipazione, costituzione di altri soggetti giuridici con finalità strumentali alle attività sopra descritte;
- organizzazione di eventi artistico-culturali, manifestazioni, percorsi di sensibilizzazione, viaggi responsabili ed equo-solidali;
- realizzazione di progetti di rigenerazione urbana;
- realizzazione di progetti di housing sociale e abitare sostenibile;
- orientamento e inserimento lavorativo;
- informazione e ricerca sui temi dell'inserimento sociale;
- promozione del dialogo interreligioso.

4.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II – ENTRATE E PATRIMONIO

Articolo 5 - Convenzioni e contributi

5.1 L'Associazione può stipulare con enti pubblici, anche territoriali, e privati convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

5.2 L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati, e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le relative somme. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti dei soggetti predetti.

5.3 L'Associazione si asterrà dal favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, nonché gli interessi dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Patrimonio

5.4 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- versamenti delle quote annuali da parte dei soci;
- compensi in base ad accordi e convenzioni;
- contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- lasciti e donazioni;
- ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale quali, a puro titolo esemplificativo, ricavi da accompagnamento sociale, da mediazione culturale, da formazione, da accoglienza ecc.;
- proventi delle raccolte fondi di cui dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- altri ricavi conseguiti per effetto di attività diverse dell'Associazione;
- qualsiasi altro introito, anche derivante dal risarcimento di danni.

5.5 L'Associazione può acquistare i beni mobili ed immobili di cui necessita per l'esercizio delle proprie attività.

5.6 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da tutti gli immobili, mobili e crediti di sua titolarità,

e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

5.7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6 - Soci

6.1 Possono essere soci:

- tutte le persone fisiche che condividono e si mobilitano per attuare gli scopi dell'Associazione e che sono in possesso dei requisiti in appresso previsti in relazione alle diverse categorie di soci; - le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati in genere che siano interessati all'attività dell'Associazione e che aderiscano agli scopi associativi.

6.2 Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'Associazione per mezzo del legale rappresentante o di persona appositamente delegata per iscritto.

6.3 Le quote sono intrasmissibili, non rimborsabili e non possono essere oggetto di successione.

Articolo 7 - Categorie dei soci

7.1 I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: sono le persone fisiche che hanno conseguito la qualifica di Mediatori Interculturali e che si impegnano con le proprie capacità, i mezzi posseduti ed il proprio tempo per contribuire attivamente allo scopo associativo. Essi prestano la loro attività, spontanea e volontaria, in modo non occasionale a favore dell'Associazione;

- soci sostenitori: sono le persone fisiche e gli enti che, condividendone lo spirito e le finalità, sostengono l'Associazione con apporti di tipo materiale o di tipo intellettuale;

- soci onorari: sono le persone fisiche che si sono distinte in modo particolare nel campo della mediazione e inclusione sociale degli immigrati. La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due suoi componenti.

7.2 I soci ordinari ed i soci sostenitori vengono ammessi a far parte dell'Associazione dopo aver presentato la domanda di cui al successivo articolo 8. La qualità di socio si acquista a partire dal giorno di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda.

7.3 Tutti i soci sono tenuti a versare, entro il 31 marzo di ciascun anno, la quota associativa annuale determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Il socio in mora con il pagamento della quota associativa non può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Al mancato versamento della quota entro il suddetto termine seguirà un invito formale a regolarizzare il pagamento della quota associativa entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento all'invito a versare la quota associativa annuale comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 8 - Ammissione dei soci

8.1 Si diventa soci ordinari o sostenitori presentando domanda di ammissione scritta, contenente le firme di due soci che sostengano la candidatura dell'aspirante, al Consiglio Direttivo, il quale con propria delibera la accoglie o la respinge. Il rigetto della domanda deve essere opportunamente motivato.

8.2 Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea

dei soci che, ove non appositamente convocata, decide in modo inappellabile in occasione della sua successiva convocazione.

8.3 L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto nonché, se esistenti, del regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo e del Codice Deontologico.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio è a tempo indeterminato e si perde solo per:

- morte del socio o estinzione dell'ente socio;
- recesso, che deve essere comunicato dal socio per iscritto;
- morosità nel pagamento della quota annuale, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito ricevuto dal Consiglio Direttivo;
- esclusione per gravi motivi tra cui gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla qualità di socio in base alle norme statutarie o regolamentari, ovvero comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione. L'esclusione avviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo, da comunicarsi al socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al socio escluso, i diritti di partecipazione del socio medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci che, ove non appositamente convocata, decide in modo inappellabile in occasione della sua successiva convocazione.

TITOLO IV – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 10 Organi dell'Associazione

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- il Comitato dei Garanti, se nominato.

10.2 Tutti gli organi dell'Associazione vengono eletti democraticamente.

Articolo 11 Assemblea dei soci

Disposizioni generali

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

11.2 Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

11.3 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ogni socio, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Competenze dell'Assemblea

11.4 L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, stabilendone se del caso il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approva i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione dei soci, in caso di ricorso contro la relativa delibera assunta dal Consiglio Direttivo;

- g) delibera sulle modificazioni del presente Statuto, ivi compreso il trasferimento della sede dell'Associazione in altro Comune;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) approva i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) adotta le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- l) delibera in merito agli indirizzi generali e programmatici relativi all'attività dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza ovvero sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere g), j) e k) devono essere iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 117/2017.

Convocazione dell'Assemblea

11.5 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (trentuno dicembre).

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

11.6 Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata anche a mano o posta elettronica contenente l'indicazione dell'ordine del giorno nonché del luogo, data e ora dell'adunanza, almeno cinque giorni prima della medesima, anche con riguardo ad una eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato, oltre che ai soci, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo nonché dell'Organo di controllo, se nominato.

11.7 L'Assemblea può tenersi fuori dalla sede legale, purché in Italia. Le Assemblee possono essere svolte anche tramite videoconferenza, a condizione che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo e che sia possibile verificare l'identità dei soci che partecipano e votano.

11.8 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Quorum

11.9 Salvo quanto in appresso indicato, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (ove rivestano altresì la qualifica di soci) non hanno diritto di voto.

Per modificare il presente Statuto e per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette).

Qualora, in sede di nomina dei membri del Consiglio Direttivo, uno o più candidati ottengano

un egual numero di voti, risulterà eletto quello che, fra di loro, sia da più tempo socio dell'Associazione; qualora i candidati che abbiano ottenuto un egual numero di voti abbiano la medesima anzianità in seno all'Associazione, sarà eletto il più anziano d'età fra i medesimi.

12.2 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre ovvero per quattro esercizi, secondo quanto deliberato dall'Assemblea al momento della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

12.4 Nel caso in cui venissero meno, per qualunque causa, uno o più Consiglieri non costituenti la maggioranza dei medesimi, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con coloro che, tra i non eletti, avevano ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione del Consiglio stesso. In mancanza di tali soggetti, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei componenti necessari, salvo che questa non stabilisca di ridurre corrispondentemente il numero degli stessi.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, cessa l'intero Consiglio e i Consiglieri rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo; fino a tale momento l'attività dei Consiglieri rimasti in carica deve limitarsi alla sola ordinaria amministrazione.

12.5 Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione, per l'intera durata della carica qualora essa duri per tre esercizi; qualora invece i membri del Consiglio Direttivo durino in carica per quattro esercizi, il Consiglio nomina il Presidente e il Vicepresidente per i primi due esercizi della durata in carica, e così fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della carica. Decorso tale termine, il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione per gli ultimi due esercizi della durata in carica, e così fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

Il Consiglio può nominare inoltre, al proprio interno, un Segretario.

12.6 La carica di membro del Consiglio Direttivo può essere retribuita, nei limiti di legge.

12.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservate ad altri organi.

In particolare, il Consiglio:

- elabora e definisce i programmi dell'Associazione e ne esegue l'attuazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali, che l'Associazione può compiere, di cui al precedente articolo 4.4;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- delibera in ordine alla accettazione di donazioni, lasciti, eredità, assumendo ogni decisione in merito alla loro destinazione nonché a quella degli avanzi di gestione;
- delibera sugli acquisti e vendite dei beni dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea secondo le modalità prescritte dal presente Statuto, stabilendone l'ordine del giorno;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;

- elabora gli eventuali regolamenti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- adotta ogni altra deliberazione prevista dal presente Statuto o dalla legge o comunque attinente alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri l'espletamento di determinati compiti o mansioni.

12.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente - e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente stesso o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche fuori dalla sede legale, purché in Italia. Le delibere sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13 - Presidente e Vicepresidente

13.1 Il Presidente è il garante del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e della strategia d'intervento e programmatica espressa dai suoi organi statutari.

In particolare il Presidente:

- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, che presiede;
- presiede l'Assemblea dei soci;
- rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Presidente può conferire e revocare procure a terzi per singoli atti o categorie di atti, previa delibera del Consiglio Direttivo.

13.2 In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

13.3 Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per tutto il tempo della loro nomina a membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Organo di controllo

14.1 L'organo di controllo, ove nominato nei casi in cui sia obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, è costituito da uno o più componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea in occasione della nomina.

14.2 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3 L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso dovrà, tuttavia, intendersi decaduto nel momento stesso in cui vengano meno i presupposti di legge in presenza dei quali la sua nomina è obbligatoria, salvo che sia stato nominato in quanto ritenuto semplicemente opportuno, a prescindere dalla sua obbligatorietà.

14.4 Ai componenti dell'organo di controllo spetta il compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività prestata a favore dell'Associazione.

14.5 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, purché l'organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.6 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

14.7 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Revisore

Nei casi in cui è obbligatorio per legge o sia ritenuto opportuno dall'Assemblea, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 Comitato dei Garanti

16.1 Il Comitato dei Garanti è un organo facoltativo di consulenza e sostegno nei confronti dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ha la facoltà di decidere su controversie, sorte tra i soci e gli organi dell'Associazione, all'infuori del giudizio finale sull'esclusione di un socio, che è di competenza dell'Assemblea dei soci.

16.2 Il Comitato dei Garanti è composto di tre o di cinque membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che si siano distinti per la loro attività a favore dell'Associazione. La carica di membro del Comitato dei Garanti è svolta a titolo gratuito.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Esercizio sociale / Bilancio

17.1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio di esercizio – redatto nelle forme previste dai commi 1 o 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 ed in conformità alla relativa modulistica ministeriale – deve essere depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio stesso e, una volta approvato, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il trenta giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

17.3 Entro la medesima data del trenta giugno devono essere inoltre depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.

Articolo 18 - Libri sociali

18.1 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

18.2 I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, che si avvale a tal fine del Segretario. Gli altri eventuali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

18.3 I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.

18.4 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, indirizzata al Consiglio Direttivo per i libri di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero all'organo cui si riferiscono per gli altri libri.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, conformemente a quanto

previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, a norma del quale, tra l'altro, "Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli."

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto anche da quest'ultimo, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché ogni altra norma vigente in materia.

In originale firmato:

Blenti SHEHAJ - Presidente

Matilde PALEA - Notaio

A.M.M.I. - Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali ETS

Sede Legale: c/o Centro Studi "Serenio Regis" Via Garibaldi n° 13 - 10122 TORINO - Codice Fiscale 97670650015
Sede Operativa: C.so Vigevano n° 56 - 10155 TORINO - Tel. 011 18953232 - 3204466490 Fax 011 19039203
www.mediatoreinterculturale.it - info@mediatoreinterculturale.it - legal@pec.mediatoreinterculturale.it